

ACCESSO A COPIA DI SEGNALAZIONE INOLTRATA AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'INPS -
ILLEGITTIMITÀ DEL DIFFERIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'EVENTUALE
PROCEDIMENTO ISPETTIVO

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

..... in data 21/3/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla copia della segnalazione inoltrata al competente servizio ispettivo, indicando a fondamento della medesima *“quote del TFR del fondo di tesoreria non erogate dal datore di lavoro e conguagliate dallo stesso, eventuale attività giudiziaria, penale e civile, a tutela dei propri diritti”*.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 30/4/2019 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'Inps, che ha evidenziato che l'Istituto ha dato vari riscontri alle istanze di accesso del ricorrente e che ai sensi dell'art. 14 del regolamento INPS è escluso l'accesso per atti ed attività di carattere ispettivo.

La Commissione nella seduta del 6 giugno 2019 rilevava che l'Istituto aveva indicato che ai sensi dell'art. 14 della determinazione Inps n. 366 del 5 agosto 2011, recante *“regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”* è sottratta all'accesso la documentazione inerente all'attività di carattere ispettivo.

Atteso che l'art. 14 citato prescrive le ipotesi di “differimento del diritto di accesso”, la Commissione chiedeva dunque all'INPS di volere specificare se l'accesso fosse stato differito alla conclusione della fase istruttoria ovvero se fosse stato negato, restando i termini di legge interrotti.

L'Inps con nota del 25/6/2019 significava *“che l'Istituto ha invocato la negazione dell'accesso per differimento sino alla conclusione dell'eventuale procedimento ispettivo e con riferimento agli esiti dello stesso.*

Per dovere di precisione occorre significare che in data 8.5. u.s. la segnalazione è stata inoltrata per competenza alla Direzione provinciale di”

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Istituto circa *l'eventuale procedimento ispettivo* e con riferimento agli esiti dello stesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, con trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184 alla sede INPS competente.

Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

Il differimento è infatti legato nella fattispecie concreta ad un "eventuale procedimento ispettivo", "agli esiti dello stesso" e risulta a tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità di conclusione, né vi è una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare il corso del procedimento.

In generale la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *"Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 luglio 2019)